



Coordinamento Italiano Modellismo Statico

Note in merito all'introduzione dell'onere per le associazioni di comunicare alla amministrazione fiscale i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali (ex art. 30 D.L. 29.11.2008 n. 185 e successive modifiche).

PREMESSA

Le associazioni, almeno quelle che non svolgono attività commerciale in modo preponderante, hanno sempre goduto in campo fiscale di notevoli agevolazioni, tali da defiscalizzare di fatto tutti o quasi i loro ricavi. Questi regimi agevolativi, sia nel campo delle imposte dirette sia nel campo IVA, sono il diretto riflesso della volontà da parte del legislatore di agevolare le attività associative, spesso di importante contenuto sociale e culturale, evitando di gravarle di adempimenti od oneri fiscali che invece, come sappiamo, costituiscono un discreto impegno per i soggetti fiscali che svolgono attività commerciale.

Di queste agevolazioni però, alcune associazioni hanno approfittato defiscalizzando di fatto i propri ricavi, talvolta di considerevole entità e spesso provenienti da vere e proprie attività di carattere commerciale, sfuggendo poi al fisco in quanto non erano previsti adempimenti fiscali di alcun tipo. Per questo motivo, con la normativa in oggetto e le sue successive modifiche, il legislatore ha introdotto per le associazioni che non sono per altri motivi già note alla pubblica amministrazione (ad esempio alcuni tipi di associazioni di volontariato), l'onere di inviare i propri dati caratteristici essenziali, come condizione in mancanza della quale è impossibile godere del regime agevolativo fiscale anche se le proprie attività sono di minima rilevanza.

In questo documento esamineremo brevemente il contenuto della indicata normativa, anche al fine di poter consentire di valutare ai responsabili delle associazioni quali adempimenti sia necessario compiere per effettuare la richiesta segnalazione dei dati, comprendendone la rilevanza per il soggetto associativo.

Di fatto, ovviamente, questa prima analisi non potrà sostituire l'intervento di un esperto fiscale o di un CAF (Centro Assistenza Fiscale) che assista l'associazione nel compimento degli adempimenti richiesti dalla legge, che, per la loro implicazione dal punto di vista della responsabilità fiscale, richiedono necessariamente una diretta assistenza e una valutazione delle caratteristiche della singola associazione. Possiamo tuttavia, in una prima approssimazione, rilevare che la normativa in oggetto riguarda potenzialmente tutte le associazioni di modellismo, che ai fini delle comunicazioni fiscali potranno essere qualificate quali "associazioni culturali". Le nostre associazioni, infatti, anche quelle che hanno solo un minimo introito, ad esempio dovuto alle quote sociali, in assenza del compimento delle indicate segnalazioni, perderebbero il diritto a godere della defiscalizzazione dei ricavi che dunque assumerebbero rilevanza dal punto di vista della tassazione né più né meno dei ricavi di un ente con finalità lucrativa.

É pertanto di tutta evidenza l'importanza, per i responsabili delle associazioni come per i loro soci, di provvedere a valutare i riflessi della presente normativa, adempiendo a ciò che la stessa richiede, considerando anche il fatto che, se i documenti associativi sono stati tenuti in ordine nel corso del tempo, la dichiarazione fiscale è adempimento di relativa semplicità, mentre, qualora i documenti

dell'associazione siano lacunosi o non abbiano i requisiti richiesti dalla legge, si potrà cogliere l'opportunità di provvedere a una tempestiva regolarizzazione. In ogni caso è importante sapere che il termine per l'invio all'amministrazione del modello "EAS" per la comunicazione dei dati dell'associazione, è attualmente fissato al 15.12.2009.

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE E DI CHIARIMENTO:

- art. 30 D.L. 29.11.2008 n. 185 ;
- legge 20.01.2009 n. 2 (legge di conversione del decreto con introduzione di modifiche);
- circolare Agenzia Entrate n. 12/E del 09.04.2009 (recante chiarimenti in merito alla nuova normativa);
- circolare Agenzia Entrate n. 45/E del 29.10.2009 (recante ulteriori chiarimenti).

SOGGETTI TENUTI ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI:

La normativa fiscale determina tutta una serie di requisiti in relazione ai quali è possibile determinare se un ente associativo sia tenuto o meno alla comunicazione dei dati e dunque agli adempimenti prescritti dalla nuova normativa. Di fatto, in questa sede, possiamo limitarci a dire che la normativa in esame risulta applicabile alla generalità delle associazioni di modellismo, che normalmente non sono ONLUS né associazioni riconosciute iscritte negli appositi elenchi, ma solo associazioni non riconosciute costituite il più delle volte con atto pubblico o scrittura privata con autentica delle firme.

CONSEGUENZE DELLA COMUNICAZIONE:

Le associazioni che, essendone tenute, provvedono a comunicare alla amministrazione i propri dati, manterranno per il futuro i benefici previsti a favore degli enti con finalità non lucrativa dalla normativa fiscale vigente. Di fatto, le associazioni che abbiano un introito, sia esso dovuto a contributi pubblici sia relativo ad attività svolta privatamente o per il pagamento delle quote associative, non soggiaceranno alla tassazione per quanto introitato (almeno in base alla normativa attuale).

É evidente che comunicando i propri dati una associazione viene di fatto "censita" dall'amministrazione fiscale e di fatto diviene più facilmente controllabile e d'altro canto proprio questa è la finalità della normativa, che vuole evitare molti abusi da parte di soggetti (normalmente non i club di modellismo) che, avvalendosi della formula associativa, di fatto svolgono attività imprenditoriale, godendo però di un regime fiscale agevolato la cui applicazione è per loro improprio (ed evitando così di pagare i tributi dovuti...) .

Non è però da escludere che in futuro venga introdotta una qualche aliquota, anche minima, di tassazione su quanto introitato dalle associazioni sia in relazione alla attività intrinsecamente di natura commerciale dalle stesse svolta (ad esempio vendita di pubblicazioni o gadget o prestazione di servizi a pagamento), sia in relazione agli altri introiti (ad esempio contributi pubblici o pagamento di quote associative), ma questo, al momento, non è dato saperlo e comunque l'aliquota applicata sarà prevedibilmente alquanto bassa.

Sia in ogni caso ben chiaro che per godere della detassazione dei ricavi prevista dalla attuale normativa l'associazione, oltre a comunicare i propri dati, deve essere in possesso delle caratteristiche previste dalla normativa fiscale, e a questo proposito, per i necessari e approfonditi chiarimenti, è il caso di fare riferimento a quanto riassunto dalla circolare 12/E dell'Agenzia delle Entrate, alquanto dettagliata su questa materia.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE:

Di fatto la mancata comunicazione dei dati alla amministrazione fiscale comporta la decadenza dal beneficio di defiscalizzazione dei ricavi percepiti. C'è anche da ritenere che l'avvenuto invio della comunicazione sia in futuro richiesto dalle pubbliche amministrazioni per poter provvedere alla erogazione di contributi o liberalità varie.

In realtà le associazioni che non hanno alcuna forma di introito, anche se non dovessero comunicare i propri dati al fisco, non rischierebbero alcunché, visto che non c'è reddito tassabile.

Ciò però vale solo per quanto accade oggi, non bisogna tuttavia trascurare il fatto che una associazione che oggi non ha ricavi, domani potrebbe averne, sia perché riceve contributi sia perché svolge attività da cui trae un qualsiasi introito. Essendo previsto un termine per l'invio dei dati, è possibile che, se in futuro una associazione abbia l'opportunità di percepire dei ricavi, per godere della relativa detassazione abbia la necessità di sanare in qualche modo il mancato invio dei dati entro la scadenza oggi prevista ed è prevedibile che, nella migliore delle ipotesi, per provvedere a tale sanatoria, verrà imposta una sanzione pecuniaria, ma questa oggi è solo un'ipotesi, in quanto nulla, a parte la scadenza, è previsto dalla normativa. Non è dunque oggi noto quali saranno le modalità di sanatoria previste per la mancata comunicazione dei dati e non sappiamo nemmeno se ciò sarà in futuro consentito.

Attenzione, è importante sottolineare che la perdita del beneficio della detassazione comporterà il pagamento di una o più imposte (imposte dirette e IVA) sui ricavi percepiti, spesso indipendentemente dal fatto che agli stessi corrispondano delle spese effettuate. In altre parole la tassazione ci sarà, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un guadagno (utile) ma per il fatto stesso che siano state incassate delle somme, anche se alle stesse dovessero corrispondere spese anche di maggior valore e si dovesse dunque riportare in bilancio una perdita. Questo naturalmente vale nel caso in cui il fisco dovesse provvedere a un accertamento, irrogando in tal caso anche le sanzioni e gli interessi previsti nel caso di mancato pagamento delle rispettive imposte.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI:

Per la comunicazione dei dati richiesti dalla nuova normativa è necessario provvedere all'invio del modello EAS, facilmente reperibile sul sito della Agenzia delle Entrate, per la cui compilazione, oltre che alle relative istruzioni e ai chiarimenti contenuti nella citata circolare 45/E dell'Agenzia delle Entrate, è decisamente il caso di fare riferimento a un intermediario abilitato, sia esso commercialista, consulente o CAF, tenendo presente che questi ultimi, normalmente, svolgono attività di consulenza gratuita.

É del tutto superfluo, in questa sede, entrare nel merito del contenuto delle dichiarazioni da inviare, proprio perché ogni associazione ha le sue peculiari caratteristiche, dunque un eventuale consiglio di natura generale potrebbe nel caso specifico essere fuorviante.

E' ancora il caso di sottolineare che l'occasione della comunicazione dei dati all'amministrazione fiscale sarà anche propizia per indurre un indispensabile regolarizzazione o comunque aggiornamento della documentazione riguardante la singola associazione (statuto , bilanci ed altro..) .

IN CONCLUSIONE E RIASSUMENDO:

La normativa fiscale ha introdotto l'obbligo per tutte le associazioni, salvo alcune che ne sono escluse, di comunicare una serie di informazioni all'amministrazione finanziaria al fine di poter mantenere un regime fiscale agevolato e non dover essere soggette a imposizione di tributi anche su ricavi di minima entità e anche se non si svolge attività con finalità di lucro.

L'invio di questi dati si può effettuare predisponendo un modulo, chiamato modulo EAS, per redigere il quale è opportuno farsi assistere da un professionista o da un intermediario qualificato (CAF).

Il mancato invio del modulo entro la scadenza, attualmente prevista per il 15 dicembre 2009, comporta la perdita dei benefici fiscali previsti a favore delle associazioni; non è invece prevista nessun'altra sanzione. Se apparentemente dunque le associazioni che non hanno oggi alcun ricavo (neanche le quote sociali), potrebbero non avere interesse a comunicare i propri dati, ma non bisogna trascurare il fatto che in futuro la situazione per quelle associazioni possa essere diversa e, ad esempio, profilarsi la possibilità di percepire contributi pubblici. Attualmente non è dato sapere se e come un'associazione che non invii entro la scadenza i propri dati potrà sanare la propria posizione e dunque percepire eventuali contributi senza andare incontro alla tassazione di quanto incassato, per questo motivo è da ritenere decisamente consigliabile aderire a quanto previsto dalla normativa attuale. D'altro canto se verrà data la possibilità di una sanatoria, c'è da immaginare che la stessa sarà accompagnata dal pagamento di una sanzione.

Non è infine da escludere che in futuro la normativa fiscale possa imporre una qualche forma di tassazione dei ricavi percepiti dalle associazioni ed è a quel punto naturale presumere che l'amministrazione, per accertarli, farà uso dei dati che oggi vengono richiesti, che d'altro canto vengono oggi raccolti proprio in quanto si è ritenuto di dover impedire l'abuso della forma associativa per molte organizzazioni che di fatto svolgono attività puramente e semplicemente di natura commerciale.